

Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010

1. OGGETTO: [ID 2179] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente al progetto “Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello di Pontedera (PI), mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: ECOFOR SERVICE SpA. **PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.**

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO (eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo)

D.Lgs. 152/2006 e smi

D.Lgs. 36/2003 e smi

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

aspetti ambientali:

componente Materiali di scavo e rifiuti;

Con nota prot. n. 0077265 del 03/02/2025 il Settore VIA ha richiesto i contributi relativi alla documentazione depositata dal proponente in data 30/01/2025 (ns prot. 0060468), a seguito della seconda conferenza di servizi del 05/12/2024 (verbale trasmesso dal settore VIA prot. 0646224 del 12/12/2024).

Al fine di ottemperare alle richieste formulate dalla conferenza, è stato proposto un piano di coltivazione che partendo dalla volumetria originaria complessiva si articola su due stralci funzionali:

- il primo ha un orizzonte temporale di gestione operativa in linea con gli atti regionali di programmazione in materia di rifiuti

- il secondo completerà il progetto originario nella sua interezza.

Con il procedimento in esame è richiesta la pronuncia di Compatibilità Ambientale del Progetto Definitivo completo, di cui all’istanza di avvio del PAUR e il rilascio dei titoli autorizzativi riferiti al primo stralcio funzionale, demandando il rilascio dei titoli autorizzativi del secondo stralcio funzionale a un successivo procedimento di AIA.

In relazione alla morfologia dell’area di progetto, la proposta in esame individua quindi per il primo stralcio funzionale dell’opera un volume pari a 1.932.050 mc lordi, corrispondenti a 1.995.700 t di rifiuti. Considerando un conferimento annuo di rifiuti pari a 220.000 t/a, per tale stralcio è prevista una durata della gestione operativa di circa 9 anni (2028 ÷ 2036).

I dati progettuali del primo stralcio sono riepilogati nella seguente tabella (Tabella 2:2 – Sintesi dati tecnici degli stralci funzionali dell’opera – Elaborato INT 03):

STRALCIO FUNZIONALE 1		
AUTORIZZAZIONI RICOMPRESE NEL PROCEDIMENTO DI PAUR IN ESAME		
Volumetria lorda	mc	1.932.050
Volumi tecnici	21 %	409.000
Volumetria utile	mc	1.523.050
Peso specifico medio di progetto	t/mc	1,3
Quantitativo totale rifiuti	t	1.979.900
Quantitativo totale rifiuti gestiti su base annua	t/anno	220.000
Durata gestione operativa con conferimento rifiuti	-	2028 - 2036

Il crono programma del primo stralcio funzionale è il seguente (Elaborato PROG01_STRF1_RT):

				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
ECOFOR	Lotto 3	Capping	Interno sedime Lotto 5											5° Stralcio f.v.									
			Esterno sedime Lotto 5	1° Stralcio	1° Stralcio	2° Stralcio	3° Stralcio																
	Lotto 4	Costruzione		3° Stralcio f.v.	4° Stralcio f.v.																		
		Coltivazione																					
		Capping	Interno sedime Lotto 5				1° Stralcio f.v.	1° Stralcio f.v.	2° Stralcio f.v.					5° Stralcio f.v.									
			Esterno sedime Lotto 5							1° Stralcio	2° Stralcio	3° Stralcio	4° Stralcio										
	Lotto 5	Opere di demolizione				1° Stralcio	2°-3° Stralcio	4° Stralcio	5° Stralcio					6° Stralcio	7° Stralcio								
		Costruzione nuovi fabbricati																					
		Opere preliminari				Area Geofor							Area Foreco	Area Foreco									
		Costruzione					1° Stralcio f.v.	1° Stralcio f.v.	2° Stralcio f.v.	3° Stralcio f.v.	4° Stralcio f.v.			5° Stralcio f.v.	6° Stralcio f.v.	7° Stralcio f.v.							
		Coltivazione																					
		Capping													1° Stralcio	2° Stralcio	3° Stralcio	4° Stralcio	5° Stralcio	6° Stralcio	7° Stralcio	8° Stralcio	9° Stralcio
	Impianto biogas UP1																						
	Impianto biogas UP2			Stato attuale		Stato di progetto																	
FORECO	Costruzione			1° Stralcio f.v.	2° Stralcio f.v.																		
	Coltivazione																						
	Capping	Interno sedime Lotto 5												5° Stralcio f.v.	6° Stralcio f.v.								
		Esterno sedime Lotto 5										1° Stralcio	2° Stralcio										

Tabella 5:2 – Cronoprogramma degli interventi del primo stralcio funzionale del LOTTO 5

Rispetto agli aspetti relativi al rilascio dell'AIA, si osserva quanto segue.

1) Piano delle dismissioni

Nelle precedenti istruttorie era stato chiesto al proponente di chiarire in quale piano di dismissione rientra l'area di 1° stralcio a) che riguarda edifici quali uffici, spogliatoi, deposito carburante.

Il gestore ha precisato che i titoli edilizi delle strutture che ricadono all'interno dello stralcio Area 1a saranno modificati e aggiornati con il successivo titolo edilizio rilasciato per le opere di demolizione e costruzione necessari per realizzare il primo stralcio del Lotto 5, e pertanto non sono necessarie ulteriori modifiche di autorizzazioni diverse da quelle già richieste. Per le autorizzazioni ambientali, che tuttavia non interessano lo stralcio Area 1a, è invece prevista la cessazione all'esito della esecuzione del piano delle dismissioni.

2) Richiesta di autorizzazione in sottocategoria con deroghe ai criteri di ammissibilità

Nel precedente contributo era stata evidenziata la necessità di subordinare l'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- deve essere adeguatamente argomentata l'indisponibilità di un'offerta impiantistica alternativa che consenta:
 - il recupero del rifiuto;
 - il trattamento al fine della riduzione di quantitativi avviati a smaltimento;
 - il trattamento ai fini di ridurre il rilascio di inquinanti da parte dei rifiuti e/o la componente organica putrescibile;
 - lo smaltimento in impianti gerarchicamente preordinati;
specificando quali sono le criticità che escludono una gestione diversa dallo smaltimento in discarica. Tali condizioni devono essere obbligatoriamente riportate dai produttori nella caratterizzazione di base per l'ammissibilità dei rifiuti a discarica, in maniera argomentativa e non solo in termini di dichiarazione, ai fini di poter essere verificabili da parte dell'autorità di controllo;

- la richiesta di deroghe deve essere connessa a un'esigenza di smaltimento oggettiva e presente, con particolare riferimento al territorio regionale, non esclusivamente giustificata dai dati storici di smaltimento, indicando per ogni CER quali sono i parametri per cui si rilevano superamenti dei valori di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al dlgs 36/2003 e smi, anche a valle di trattamenti;
- deve essere argomentata l'impossibilità di smaltire il rifiuto applicando quanto previsto alla nota di cui alla tabella 5 e a quanto previsto dall'art. 16-ter del decreto;
- la richiesta di valori limite diversi da quelli della tabella 5 deve essere coerente con la sottocategoria individuata;
- devono essere riportate nel PGO eventuali modalità gestionali previste in relazione ai parametri per i quali si richiedono valori superiori a quelli fissati dai criteri di ammissibilità;
- devono essere riportati nel PMC eventuali monitoraggi aggiuntivi necessari, con particolare riferimento ai dati assunti nella valutazione del rischio (emissioni quali/quantitative di biogas e concentrazione degli inquinanti nel percolato) ai fini di escludere incrementi di pressione ambientale sulle matrici interessate.

Rispetto al punto 1 il piano di gestione operativa (Elaborato PGO_REV03) al capitolo 4 riporta la descrizione delle procedure previste per accertare l'ammissibilità dei rifiuti rispetto ai contenuti della CdB.

Rispetto al punto 2, il proponente ha riformulato l'elenco dei codici richiesti in autorizzazione con le relative deroghe per l'ammissibilità allo smaltimento rispetto ai VL di cui alla tab. 5 dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., riducendo i CER da 58 a 16 per i quali sono richieste deroghe specifiche, come riportato nella seguente tabella (Elaborato INT 03 ed Elaborato PROG01_STRF1_RT):

Codice EER	Descrizione	DOC [mg/l]	TDS [mg/l]	Metalli [mg/l]	Fluoruri [mg/l]
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	1000			
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	1000			
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	2300	12000		
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	2300	12000	Triplo	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	2300	12000	Triplo	
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	2300 3500 (3)	12000	Triplo	
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	2300	12000	Triplo	
19 08 01	vaglio	2300			
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	2300			
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	2300	12000	Triplo	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	2300	12000	Triplo	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	2300	12000	Triplo	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	2400	18000	Triplo	45
19 12 04	Plastica e gomma (1)	2000			
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	2300	12000	Triplo	
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01* (2)	2000			

(1) Flusso derogato solo proveniente da impianto Ecoacciai
(2) Flusso derogato solo proveniente da cantieri legati alle opere di costruzione degli impianti Ecofor Service
(3) Flusso derogato solo proveniente da impianto Esafor

Le scelte progettuali prevedono una composizione merceologica dei rifiuti da conferire caratterizzata da un

rapporto tra i rifiuti a matrice solida e quelli a matrice fangosa, che possono variare in un range compreso tra il 30% ed il 70%.

I codici appartenenti alla famiglia del capitolo 19, rappresentano rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti o da impianti di trattamento delle acque reflue, molti dei quali si presentano in stato fisico fangoso. Sono rifiuti costituiti dallo scarto non recuperabile, originato a valle di processi di trattamento e/o selezione di rifiuti di origine industriale o assimilabile, dove l'eventuale frazione valorizzabile è stata rimossa. Costituiscono, quindi, flussi che tendono a trovare maggior difficoltà di gestione diversa dallo smaltimento in discarica, poiché contengono le frazioni indesiderate, dove tendono a concentrarsi gli inquinanti rimossi dai processi di trattamento che li originano. Tali rifiuti presentano di conseguenza, per loro natura, una certa variabilità della concentrazione di inquinanti presenti nell'eluato, con valori prossimi o talvolta superiori ai limiti normativi di cui alla tab. 5 dell'All. 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., anche a valle dei processi di trattamento cui possono essere sottoposti.

Il progetto è accompagnato da schede di dettaglio dei rifiuti oggetto di richiesta di deroghe ai criteri di ammissibilità, che riportano indicazioni circa la composizione, la capacità di produrre percolato, la capacità biodegradativa e di produzione di biogas, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche chimico-fisiche. Le informazioni contenute nelle schede sono state ottenute a partire dai certificati delle caratterizzazioni di base, redatte in fase di domanda di conferimento (CdB) per rifiuti effettivamente smaltiti in discarica.

Dai risultati dei test di cessione condotti in fase di Verifica di Conformità e di Verifica Analitica in Loco il gestore ha desunto le criticità in termini di parametri e relativi superamenti dei limiti tabellari riportati in normativa e dei V.L. specifici definiti in autorizzazione.

In particolare, rispetto a quanto attualmente autorizzato:

- sono stati mantenuti i codici dei rifiuti per i quali il proponente ha registrato un'esigenza di smaltimento nell'ultimo triennio e per i quali sono state rilevate, nei test di cessione condotti dal Gestore per l'esecuzione delle Verifiche di Conformità e per le Verifiche Analitiche in Loco, concentrazioni prossime o talvolta superiori ai valori di cui alla tabella 5 dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- sono state eliminate le colonne "cloruri" e "solfati" in quanto, in riferimento al contenuto delle note alla tabella 5 dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., tale previsione era legata a precedenti atti autorizzativi, stante la attuale richiesta di deroga per il solo parametro TDS (solidi disciolti totali).

Per alcuni dei codici di rifiuti in relazione a flussi specifici il gestore ha motivato la richiesta di deroghe come segue:

- CER 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
deroga DOC pari a 3.500 mg/l per il rifiuto prodotto esclusivamente dall'impianto Esafor, ubicato in Viale America n. 105 a Gello di Pontedera (PI), autorizzato con D.G.R.T. n. 888 del 20/07/2020 e s.m.i. al trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi (codice IPPC punto 5.3 lett. a punto 2):
l'impianto risponde al criterio di prossimità. I rifiuti ammessi al trattamento devono possedere, già prima della miscelazione propedeutica al successivo trattamento, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino, tenuto conto anche di specifiche deroghe autorizzate per tali impianti di smaltimento finale, salvo il contenuto di metalli e/o umidità, in quanto il processo di trattamento di stabilizzazione attuato presso l'impianto è finalizzato a ridurre tali inquinanti. Per questa installazione è stata registrata un'effettiva richiesta di trattamento di rifiuti a più elevata concentrazione di DOC, che negli ultimi anni non è stato possibile accettare in ingresso, in relazione all'autorizzazione rilasciata;
- CER 19 12 04 Plastica e gomma
deroga DOC pari a 2.000 mg/l per il rifiuto prodotto esclusivamente dall'impianto Ecoacciai, ubicato in Via Mattioli n. 1 a Gello di Pontedera (PI), autorizzato con D.D. n. 2457 del 03/07/2015 e s.m.i. della Provincia di Pisa al recupero rifiuti metallici non pericolosi (codice IPPC punto 5.3 lett. b):
l'impianto risponde al criterio di prossimità. La discarica Foreco, interessata dal progetto in esame, è nata come impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti da Ecoacciai e solo successivamente adibita anche al conferimento di rifiuti conto terzi. Il rifiuto prodotto da Ecoacciai per il quale si chiede la deroga è costituito dalla frazione di scarto che si origina a valle di un processo di selezione di plastica e gomma che rimuove la frazione valorizzabile, nella quale si concentrano gli inquinanti, rendendo tale frazione non ulteriormente recuperabile;

- CER 19 13 02 Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
deroga DOC pari a 2.000 mg/l per il rifiuto prodotto esclusivamente da cantieri connessi alle opere di costruzione degli impianti Ecofor Service del comparto ecologico di Gello. Il flusso prodotto da tali attività previste nel progetto in esame, risulta limitato e pertanto poco rappresentativo rispetto ai quantitativi richiesti in autorizzazione. Tali rifiuti si originano dalle operazioni di escavazione di ex discariche e/o di siti industriali e pertanto possono talvolta presentare valori superiori al limite normativo fissato per tale parametro.

Si prende atto delle risposte fornite dal gestore a motivazione della richiesta di deroghe.

Relativamente alla richiesta di deroga ai VL di tutti i metalli ricompresi nella Tab. 5, anziché a elementi specifici per le singole tipologie di rifiuti, si evidenzia che:

- le deroghe ai VL dei metalli sono limitate ai seguenti CER (9 su 16):

- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

- i suddetti rifiuti presentano per loro natura una certa variabilità della concentrazione di inquinanti presenti nell'eluato, con valori prossimi o talvolta superiori ai limiti normativi di cui alla tab. 5 dell'All. 4 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., anche a valle dei processi di trattamento cui possono essere sottoposti;

- il valore delle deroghe richieste risulta contenuto rispetto alle previsioni normative, risultando conforme ai valori di deroga ammessi dall'art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;

- il valore delle deroghe richieste risulta contenuto rispetto alla concentrazione di accumulo accettabile in discarica ottenuto all'esito dell'applicazione della verifica del rischio sito specifica;

- risultano coerenti coi valori di concentrazione dei rifiuti storicamente conferiti, rilevati dai test di cessione condotti dalla discarica in sede di Verifica di Conformità e di Verifica Analitica in Loco.

In merito ai rifiuti del capitolo 19 il proponente ha precisato quanto segue:

“Sono rifiuti costituiti dallo scarto non recuperabile, originato a valle di processi di trattamento e/o selezione di rifiuti di origine industriale o assimilabile, dove l'eventuale frazione valorizzabile è stata rimossa. Costituiscono, quindi, flussi che tendono a trovare maggior difficoltà di gestione diversa dallo smaltimento in discarica, poiché contengono le frazioni indesiderate, dove tendono a concentrarsi gli inquinanti rimossi dai processi di trattamento che li originano.”

In merito si evidenzia che nell'AIA 576/2021 è prescritto che: *“in ossequio al comma 3 dell'art 6 del Dlgs 36/2003 e s.m.i, nel caso di miscele (CER 190203), tutti i rifiuti che le compongono devono essere individuati da CER compresi nell'elenco dei rifiuti ammissibili in discarica che rispettino i criteri e i limiti di ammissibilità previsti dalla presente autorizzazione già prima della miscelazione/ accorpamento”*.

Si richiamano inoltre le seguenti previsioni normative:

- l'art. 2, c.1 lettera h) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i definisce *“trattamento: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;”*;

- il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i dispone che: *“E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.”*;

- il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i dispone che:

“1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. ...”

Per quanto sopra, rispetto al CER 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), considerato che l'operazione di miscelazione non rientra tra le operazioni di trattamento di cui all'art. 2, lettera h), si ritiene che le deroghe richieste possono essere concesse solo a condizione che i miscugli di rifiuti rispettino i requisiti di cui all'art.7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i, ovvero i singoli rifiuti che compongono le miscele identificate con il CER 190203:

- **abbiano subito un trattamento o presso il produttore iniziale o in impianti terzi dedicati;**
- **abbiano caratteristiche tali per cui il trattamento non si applica.**

Rispetto al punto 3 la richiesta di autorizzazione della sottocategoria di discarica è motivata dalla assenza, nelle note alla Tabella 5 dell'Allegato 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., di alcuni codici di rifiuti per i quali viene richiesta la deroga al DOC. Sulla base dei dati analitici ottenuti con i test di cessione condotti dalla discarica in sede di Verifica di Conformità e di Verifica Analitica in Loco, per alcune tipologie di rifiuti, la deroga al parametro metalli è richiesta in considerazione a valori che superano più del doppio il limite normativamente previsto, non derogabile ai sensi dell'Art.16-ter così come modificato dal D.lgs. 121/2020.

Inoltre si evidenzia che a seguito delle modifiche introdotte con L. 13/12/2024, n. 191, al comma 1, lettera c) dell'art. 16-ter del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., per i metalli sono ammessi fino al 31/12/2027 valori limite fino al triplo di quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

Rispetto al punto 4 il gestore conferma la richiesta di sottocategoria di cui all'Art. 7-sexies comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.: "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, che risulta coerente con le deroghe richieste.

Rispetto al punto 5 non si prevede la necessità di inserire specifiche e ulteriori modalità gestionali, oltre a quanto già previsto al paragrafo 2.2. del PGO (Elaborato PGO_REV03).


Rispetto al punto 6 il proponente ha precisato che il PMC agli atti del procedimento prevede già monitoraggi quali/quantitativi delle emissioni di biogas e della concentrazione degli inquinanti nel percolato, volti ad escludere incrementi di pressione ambientale sulle matrici interessate.

Si rinvia al parere di ARPAT.

3) Barriera di fondo

Il gestore ha trasmesso la tavola PROG01-STRF1-T11, nella quale in risposta alla precedente richiesta, si illustra l'inserimento di un geocomposito bentonitico, in corrispondenza dell'area di LOTTO 1 posta in scarpata e interessata dai lavori di allestimento del fondo vasca del lotto 5, posto tra l'esistente strato di terreno di copertura e la geomembrana HDPE da 1,5 mm ad attrito migliorato di nuova installazione, quale ulteriore elemento di impermeabilizzazione. All'interno della relazione tecnica di progetto, documento PROG01-STRF1-RT, sono riportati i calcoli di equivalenza della copertura, così come aggiornata, rispetto ai requisiti di legge per la barriera geologica.

La seguente figura (Fig. 10:14 dell'elaborato PROG01-STRF1-RT) illustra la barriera di fondo (geologica+artificiale) sulla sponda del Lotto 1:



4) Relazione geotecnica

In allegato alla documentazione è stata trasmessa la revisione del documento PMC in REV03, modificato in accoglimento della proposta di installazione di un ulteriore inclinometro, denominato Incl10, ubicato nella zona nord-ovest del comparto.

Altri aspetti progettuali progetto

1) Nella tavola PROG01_STRF1_T12A è riportato il particolare realizzativo dell'innalzamento dei pozzi di estrazione del biogas esistenti nei lotti di discarica oggetto di sormonto. Il particolare riporta le modalità di innalzamento ma non illustra le modalità di sigillatura e raccordo degli elementi sintetici del fondo vasca con le prolunghe degli elementi in c.l.s.. La relazione tecnica rimanda per questi particolari alla tav. PROG01_STRF1_T12B, che illustra le medesime attività riferite però ai pozzi del percolato.

Si chiede di presentare la revisione della tavola, completando il particolare con le suddette modalità realizzative.

2) Al paragrafo 10.3. Rivestimento con materiali sintetici del fondo e delle pareti della relazione tecnica PROG01-STRF1-RT, si riporta che al fine di proteggere la geomembrana da potenziali fonti di rottura, si procederà alla posa in opera di uno strato protettivo, al di sopra della membrana stessa, costituito da materiali geosintetici. Per quanto riguarda le porzioni del fondo a minore pendenza lo strato protettivo sarà costituito da un doppio geotessuto con grammatura 1200 g/mq, mentre per le aree a maggiore pendenza, lo strato protettivo sarà costituito da un geocomposito drenante.

Il geocomposito drenante costituisce il livello 3 della barriera descritta al paragrafo 2.3.2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e smi, mentre lo strato di protezione rappresenta il livello 2c da realizzare secondo le modalità riportate nel medesimo allegato, il quale prevede anche che: *“Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale e lo strato di drenaggio del percolato va inserito un opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione durante la fase costruttiva e durante la fase di gestione della discarica.*

La protezione delle sponde della discarica deve essere garantita da un sistema di impermeabilizzazione artificiale con uguali caratteristiche fisico-meccaniche dello strato impermeabile artificiale di fondo.”

Per quanto sopra rilevato si chiede al proponente di garantire la presenza di un adeguato strato protettivo della geomembrana anche sulle aree a maggiore pendenza.

Documentazione per il rilascio dell'AIA- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Premesso che il progetto oggetto dell'istanza di PAUR “RECUPERO VOLUMETRICO DELLE AREE INTERNE AL COMPARTO ECOLOGICO UBICATO IN LOC. GELLO DI PONTEDERA (PI), MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI” riguarda il comparto di Gello di Pontedera, in cui sono ricomprese attività autorizzate con atti in capo a gestori diversi da Ecofor Service SPA, per i quali la società risulta mandataria a rappresentare tali gestori in forza di atti notarili presentati (Elaborati PROG01_ALL02_REV01 e PROG01_STRF1_ALL02), si rileva che:

- istanza AIA: l'istanza riportata nel documento “08istanza_aia_REV01” riporta solo il riferimento alla modifica dell'AIA n. 576/2021 della discarica gestita da Ecofor Service SPA.

L'istanza deve riportare la richiesta di modifica di tutti i titoli autorizzativi che devono essere modificati a seguito dell'approvazione del progetto;

- i documenti PROG01_ALL02_REV01 e PROG01_STRF1_ALL02 riportano solo il mandato della soc. FORECO scarl e non il mandato delle soc. GEOFOR Patrimonio srl e GEOFOR SPA, contenuti nel documento iniziale PROG01_ALL02.

Le revisioni PROG01_ALL02_REV01 e PROG01_STRF1_ALL02 devono essere ritrasmessi completi di tutti i mandati.

- schede AIA: la scheda AIA SCHEDA B “Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento”, Tab. B.1 riporta solo gli atti autorizzativi della discarica gestita da Ecofor Service SPA.

La scheda B deve riportare anche i titoli autorizzativi previgenti della discarica gestita da Foreco SCARL.

Nei documenti PROG01_ALL02_REV01 e PROG01_STRF1_ALL02 si richiama l'atto di compravendita delle aree su cui insistono gli impianti del comparto di GEOFOR SPA, senza allegare l'atto.

Si chiede di allegare ai suddetti documenti l'atto di proprietà delle aree, ai fini del rilascio del permesso di costruire.

CONCLUSIONI

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA, subordinatamente alle condizioni riportate in grassetto nelle osservazioni che precedono.

Per quanto riguarda:

- la valutazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo si rinvia alla procedura di VIA, ai sensi del DPR 120/2017.

Ai fini del rilascio dell'AIA, è necessario acquisire:

- la valutazione del PMC e delle emissioni nell'ambiente si rinvia al parere di ARPAT;

- il parere del Comune di Cascina in merito al rilascio del permesso di costruire per gli aspetti di competenza.